

Che vuol dire debitore esecutato?

Inviato da Nicola Tartaglia
mercoledì 13 luglio 2016

Il debitore esecutato è chi sta subendo un procedimento di esecuzione forzata come un pignoramento. Spesso, nel lessico giuridico, si usa la parola “debitore esecutato” il cui significato potrebbe sfuggire ai più che, con la procedura civile, non hanno molta confidenza: cosa si intende con questo termine? Quando, ad esempio, in un pignoramento si parla di debitore esecutato a chi ci si riferisce? Il debitore, come tutti sanno, è colui che ha un’obbligazione nei confronti di un altro soggetto, non necessariamente consistente nel pagamento di una somma di denaro, potendo trattarsi anche di altri tipi di prestazione: ad esempio, la consegna di un oggetto, la realizzazione di un’opera, il compimento di una prestazione professionale, l’abbattimento di un muro, ecc. Tutte le volte in cui un soggetto è tenuto a effettuare una attività a beneficio di un altro soggetto è suo debitore. Se il debitore non adempie alla propria obbligazione, il creditore (colui, cioè, che ha diritto a tale prestazione), può agire davanti al giudice per far sì che questi gli ordini l’adempimento immediato: l’ordine è contenuto in una sentenza, in un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma di denaro o per la consegna di una cosa specifica, in un’ordinanza di sfratto, ecc. Se il debitore non si adegua neanche al comando del giudice, il creditore può procedere alla fase successiva: quella dell’esecuzione forzata. L’esecuzione forzata consiste in un’attività che viene svolta dall’ufficiale giudiziario, volta a far sì che il debitore adempia. Non potendo però costringerlo fisicamente o con la minaccia, le attività dell’ufficiale giudiziario possono rivolgersi solo contro i beni del debitore, ad esempio pignorandoli, vendendoli e consegnando il ricavato al creditore, oppure procedendo alla demolizione con l’intervento di un tecnico specializzato e ponendo le spese prima a carico del creditore, che poi si rivarrà contro il debitore. In ogni caso, la procedura di esecuzione forzata trasforma il semplice debitore in un “debitore esecutato”, ossia in colui nei cui confronti si sta svolgendo un’esecuzione forzata come ad esempio il pignoramento dei beni. Dunque, per rispondere alla domanda iniziale, che vuol dire cioè “debitore esecutato”, si deve dire che il debitore esecutato è colui che sta subendo un pignoramento o un’altra forma di esecuzione forzata. Il debitore esecutato non è, comunque, un soggetto passivo, avendo egli la possibilità di opporsi all’esecuzione attraverso due rimedi: · l’opposizione all’esecuzione, con cui contesta il diritto fatto valere dal creditore (ossia l’esistenza del diritto stesso, l’ammontare della somma, la titolarità dell’obbligo di adempiere, ecc.); · l’opposizione agli atti dell’esecuzione, con cui contesta la regolarità formale della procedura intrapresa dal creditore. Con la prima opposizione, il debitore contesta il merito della pretesa (si pensi al pignoramento per conto di un soggetto defunto intrapreso però nei confronti di un parente che abbia rifiutato l’eredità; al caso di un’esecuzione forzata quando il diritto è ormai prescritto; all’ipotesi di un pignoramento per una somma superiore a quella contenuta nel decreto ingiuntivo del giudice, ecc.). Con la seconda opposizione, il debitore contesta gli aspetti procedurali e la violazione delle regole formali stabilite dal codice di procedura civile. **RICHIEDI CONSULENZA SU QUESTO ARGOMENTO**